



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A LEGALI ESTERNI ALL'ENTE E CTP

Indice

Art. 1 oggetto e finalità

Art. 2 rappresentanza legale in giudizio

Art. 3 elenco dei professionisti Avvocati

Art. 4 modalità di iscrizione

Art. 5 requisiti per l'iscrizione all'elenco dei professionisti Avvocati

Art. 6 conferimento dell'incarico

Art. 7 deroghe ai criteri di conferimento dell'incarico

Art. 8 continuità negli incarichi

Art. 9 disciplinare

Art. 10 accordi stragiudiziali

Art. 11 corrispettivo economico

Art. 12 revoca dell'incarico

Art. 13 cancellazione dall'elenco

Art. 14 registro degli incarichi legali conferiti

Art. 15 patrocinio dipendenti e amministratori

Art. 16 conferimento incarico ai ctp

Art. 17 tutela della privacy

Art. 18 controversie

Art. 19 disposizioni finali e rinvio


Art. 1

OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio da parte dell'Ente a professionisti esterni, in conformità ai principi di trasparenza, concorrenza, economicità ed efficienza a cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione, fuori dai casi di affidamento dell'incarico al legale interno dell'Avvocatura dell'Ente.
2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dalla CM in occasione di ogni singola controversia, sia essa di natura giudiziale che stragiudiziale, sia essa presentata innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali nazionali o estere, in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.
3. Ai fini della difesa tecnica, la Città Metropolitana di Palermo si avvale in via prioritaria dei propri dipendenti abilitati alla professione di Avvocato ed iscritti nell'apposito elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati del Foro di Palermo, la cui attività è disciplinata da apposito regolamento interno.
4. È consentito affidare incarichi professionali a legali esterni soltanto per prestazioni ed attività per le quali l'ufficio legale interno è impossibilitato, anche temporaneamente, a rappresentare l'Ente in giudizio, per la mancanza di legali interni abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori, per la particolare natura della controversia, che richiede una particolare specializzazione e/o esperienza professionale in materia, o su richiesta degli stessi legali interni, per eventuale concomitanza di altri incarichi precedentemente conferiti che rendono eccessivo il carico di lavoro o per la presenza di conflitti di interesse.
5. Il presente Regolamento disciplina altresì il conferimento di incarichi a professionisti, in qualità di consulenti tecnici di parte dell'Amministrazione e le relative modalità di individuazione, al fine di consentire all'Ente di esercitare il diritto di difesa delle proprie ragioni.

Art. 2

RAPPRESENTANZA LEGALE IN GIUDIZIO

1. Il rappresentante legale dell'Ente ha la rappresentanza legale della Città Metropolitana in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento trovano applicazione le norme contenute all'art. 12 comma 2 della L.R.15/2015 e ss.mm.ii.
 2. Il rappresentante legale sottoscrive il mandato alle liti, previo provvedimento autorizzativo dell'Organo esecutivo di indirizzo competente, su proposta della Direzione Avvocatura.
- 

Art. 3

ELENCO DEI PROFESSIONISTI AVVOCATI

1. Per l'affidamento degli incarichi legali, è istituito presso la Città Metropolitana di Palermo apposito "*Elenco Avvocati Esterni*" aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza e di patrocinio dinanzi alle Autorità Giudiziarie.
2. L'Elenco è costituito dai nominativi dei professionisti in ordine alfabetico ed è suddiviso nelle seguenti aree d'ambito:
 - A civile;
 - B lavoro;
 - C amministrativa;
 - D penale;
 - E tributaria.

Art. 4

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

1. L'iscrizione nell'elenco avverrà su richiesta dell'interessato o del legale rappresentante dello studio associato mediante la domanda compilata secondo lo schema disponibile sul sito dell'Ente in cui indicare le proprie generalità, la sede dello studio, i propri recapiti telefonici ed indirizzo E-mail e PEC, allegando il proprio curriculum professionale.
2. I professionisti devono specificare in quale area d'ambito dell'Elenco intendono iscriversi, avuto riguardo al proprio curriculum professionale, con la possibilità di indicare anche più aree. L'inserimento del professionista nelle specifiche "Aree d'ambito" sarà accettato solo se documentato da specifici elementi di prova circa la professionalità acquisita nell'ambito richiesto.
3. L'iscrizione nell'elenco non costituisce in alcun modo giudizio di adeguatezza, valore sulla professionalità, né graduatoria di merito e non comporta alcun diritto ad essere affidatario di incarichi da parte della Città Metropolitana di Palermo o dei suoi dipendenti, né l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con l'Ente.
4. L'elenco dei professionisti legali sarà aggiornato con cadenza semestrale dalla Direzione Avvocatura.
5. Le domande per le nuove iscrizioni devono essere presentate entro l'ultimo giorno del mese di marzo e di settembre di ciascun anno.
6. Gli iscritti possono sempre inviare l'aggiornamento del proprio curriculum, nonché altra documentazione e/o chiedere la cancellazione dell'iscrizione che avverrà con effetto immediato.

7. L'inserimento nell'Elenco consegue all'esame favorevole, da parte della Direzione Avvocatura, della regolarità e completezza dell'istanza e della documentazione allegata.
8. Lo stesso disporrà, a suo insindacabile giudizio, l'eventuale diniego con provvedimento tempestivamente comunicato all'interessato.
9. L'Ente si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.
11. L'Elenco sarà tenuto presso la suddetta Direzione.

Art. 5

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI AVVOCATI

1. Nella domanda di iscrizione, gli Avvocati che intendono iscriversi all'Elenco della Città Metropolitana devono dichiarare:

- di essere cittadini italiani ovvero di avere la cittadinanza di uno dei Paesi della U.E.;
- di essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di _____;
- di essere iscritti all'Albo degli Avvocati di _____ dal _____ n. _____ da almeno dieci anni oppure di essere iscritti all'Albo speciale degli Avvocati abilitati all'esercizio della professione avanti le Magistrature superiori da almeno cinque anni;
- di avere assolto gli obblighi di aggiornamento e formazione continua;
- di non avere assunto, al momento dell'affidamento dell'incarico, il patrocinio in contenziosi contro l'Ente e di non assumerne fino alla definizione dell'incarico ricevuto. Tale requisito deve intendersi derogato per i contenziosi relativi a sanzioni per violazioni del codice della strada ovvero tributi riscossi dallo stesso Ente;
- di essere liberi professionisti e di non aver instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, né pubblico, né privato, neppure a tempo parziale;
- di essere in possesso di polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, con indicazione del relativo massimale (da produrre poi in caso di conferimento incarico e prima della firma del disciplinare);
- di impegnarsi, fermo restando quanto previsto al successivo art. 9, ad applicare nei confronti della Città Metropolitana di Palermo valori comunque non superiori ai valori minimi indicati all'art. 11; l'impegno dovrà essere sottoscritto dal professionista incaricato all'atto dell'accettazione dello stesso incarico, salva la valutazione della particolare complessità dell'incarico di cui all'art. 9 comma 2;
- di essere in possesso di una comprovata esperienza, rilevabile dal curriculum professionale, nella difesa di pubbliche amministrazioni;



- di non aver riportato condanne penali e/o provvedimenti disciplinari da parte dell'Ordine degli Avvocati; di non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico, né di avere procedimenti penali in corso; di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di provvedimenti civili e/o amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- di non versare in alcuna condizione di incompatibilità a difendere e rappresentare gli interessi dell'Ente;
- di autorizzare la Città Metropolitana di Palermo, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii., al trattamento dei propri dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici, nell'ambito dei procedimenti per i quali la presente dichiarazione viene resa;
- di autorizzare la Città Metropolitana di Palermo alla pubblicazione del proprio *curriculum vitae et studiorum* nell'ambito degli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- di aver preso visione del Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale dell'Ente e di accettare le norme in esso contenute.

Art. 6

CONFERIMENTO DELL'INCARICO

1. Previa acquisizione di apposito atto autorizzativo da parte dell'Organo di Governo, redatto su proposta della Direzione Avvocatura, sull'opportunità di agire o resistere in giudizio, la Direzione con apposita determina provvederà al conferimento degli incarichi esterni ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 1 comma 4.

La scelta del professionista tra gli iscritti nell'elenco degli avvocati esterni dovrà essere operata dalla Direzione Avvocatura, previa verifica della relativa copertura finanziaria nonché nel rispetto del principio di rotazione e di trasparenza, tenendo conto in via sussidiaria dei seguenti criteri:

- specializzazione per materia ed esperienza risultante dal *curriculum* professionale presentato dal professionista;
- congruità del massimale della polizza RC, rispetto al valore della vertenza;
- foro di competenza per la causa;
quindi in caso di parità:
- sorteggio (sempre fra i legali della stessa sezione).

2. In relazione a ciascun incarico professionale da affidare ed alla categoria di contenzioso per la quale è stata disposta l'iscrizione, si procederà al confronto comparativo dei *curricula* dei professionisti, tenendo conto degli elementi sopra evidenziati.

All'atto del conferimento dell'incarico verrà sottoscritto il disciplinare d'incarico, di cui al

successivo art. 9.

3. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e di non accettazione di incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione per tutta la durata del rapporto; si rinvia a tal proposito all'art. 9, comma 1, punto 8.

4. Di norma non possono essere dati incarichi congiunti a più avvocati esterni, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi la nomina di domiciliatari o richieda conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o la complessità della causa sia tale da rendere opportuna la costituzione di un collegio di difesa.

5. È possibile conferire incarichi congiunti tra un legale interno ed un legale esterno, in considerazione della complessità della materia e/o della specializzazione richiesta.

Art. 7

DEROGHE AI CRITERI DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO

1. Il criterio della rotazione è derogabile per le motivazioni indicate di seguito:


- a) nei casi di prosecuzione di un contenzioso nei gradi di giudizio successivi al primo;
- b) nei casi di complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto, salvo le diverse risultanze delle relazioni trasmesse dalla direzione competente e/o dall'Avvocato precedentemente incaricato;
- c) nei casi di particolare complessità, tali da rendere opportuno l'affidamento dell'incarico legale al professionista che abbia già conosciuto e trattato, in precedenza, la medesima materia;
- d) nei casi di vertenze che implicino la trattazione di discipline di particolare complessità, delicatezza o rilevanza, il cui approccio richieda il possesso di una specifica specializzazione ed esperienza professionale.

2. L'Ente, per specifiche esigenze tecnico-operative o di convenienza economica (es. allorché l'Ente si avvalga di apposita tutela legale in virtù di una polizza assicurativa ovvero quando la complessità e/o natura del contenzioso lo richieda), con provvedimento adeguatamente motivato, può conferire incarico a legali non iscritti all'elenco Avvocati esterni di cui al presente Regolamento.

Art. 8

CONTINUITÀ NEGLI INCARICHI

Per garantire la continuità di difesa, i giudizi d'impugnazione, i reclami, le procedure esecutive, i



giudizi di ottemperanza ed ogni procedimento connesso o scaturente da un precedente giudizio, può, previa valutazione di opportunità e congruità da parte della Direzione Avvocatura, essere conferito incarico allo stesso Avvocato che ha assistito l'Ente nel giudizio precedente e/o connesso, tenuto conto di quanto rappresentato nella relazione a conclusione del giudizio e/o ad eventuali valutazioni della direzione competente per materia, facendo comunque salva la previsione di cui all'art. 9, comma 1, punto 16.

Art. 9

DISCIPLINARE


1. All'atto del conferimento dell'incarico il professionista deve sottoscrivere apposito disciplinare in cui verrà previsto l'obbligo per il legale incaricato di:

- rilasciare pareri in ordine alla possibilità di addivenire a transazioni, nonché in relazione a tutti gli atti e gli adempimenti che l'amministrazione dovrà adottare a tutela dei propri interessi;
- redigere un parere a conclusione di ogni fase e grado di giudizio in ordine alla sussistenza di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio;
- predisporre gli eventuali atti di transazione del contenzioso;
- relazionare, per iscritto e tempestivamente, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di trasmettere copia di ogni atto prodotto in giudizio da qualunque parte processuale, fornendo senza alcuna spesa aggiuntiva pareri sia scritti che orali circa la migliore condotta giudiziale o stragiudiziale da tenere da parte dell'Ente. In particolare, aggiornare costantemente la Direzione Avvocatura sull'attività svolta, suggerendo strategie per il miglior esito della controversia ed allegando le memorie proprie e della controparte, nonché i provvedimenti giudiziari;
- assicurare la propria presenza presso gli uffici dell'Ente per il tempo utile all'espletamento di attività collegate alla difesa, prospettando ogni soluzione utile ed idonea a tutelare gli interessi dell'Ente ed a sottoporre gli atti più opportuni per prevenire il rischio di danni o l'aggravio dei costi anche processuali, rendendo, inoltre, parere in ordine ad eventuali proposte di accordi stragiudiziali;
- esercitare il mandato con scrupolo nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione;
- non intrattenere rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'Ente;
- dichiarare di non avere avuto e di non avere in corso situazioni di conflitto di interessi,

- rapporti d'affari o professionali o di coniugio-parentela od affinità entro il IV grado con la controparte, con i legali che la rappresentano o con soggetti terzi controinteressati e che non ricorrono ulteriori situazioni di incompatibilità e/o inconferibilità con l'incarico accettato;
- dichiarare di non essersi occupato della vicenda del presente incarico per conto della controparte o di terzi e che non ricorre alcun'altra situazione di incompatibilità e/o inconferibilità con l'incarico accettato.
 - comunicare tempestivamente l'insorgere di eventuali cause di incompatibilità e/o conflitti d'interessi sopraggiunti all'incarico;
 - fornire una autodichiarazione attestante la propria regolarità contributiva;
 - fornire una autodichiarazione che quanto dichiarato al momento dell'inoltro dell'istanza corrisponde a verità, eventualmente, aggiornandone il contenuto;
 - produrre la polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale contro i danni provocati nell'esercizio della predetta attività;
 - dichiarare di non avere in corso procedure di verifica e di accertamento da parte della Corte dei Conti, relativamente ad atti o fatti compiuti nell'espletamento di incarichi professionali conferiti da una pubblica amministrazione, per danno erariale;
 - dichiarare di non avere avuto nel biennio precedente alla data dell'affidamento o non avere in corso incarichi contro l'Ente o contro una qualsiasi società partecipata o aziende speciali della stessa Città Metropolitana;
 - dichiarare di avere assolto con puntualità e diligenza gli eventuali incarichi precedentemente affidatigli e/o di non avere instaurato un contenzioso con l'Ente;
 - dichiarare di avere preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nel "Regolamento per il conferimento di incarichi professionali a legali esterni all'ente e CTP".

2. Nel medesimo disciplinare verrà altresì stabilito che:

- la previsione del compenso del professionista deve intendersi onnicomprensiva e potrà essere suscettibile di decurtazioni in caso di mancato svolgimento di alcune fasi processuali. Con il provvedimento di incarico, l'Ente potrà, su richiesta del professionista, prevedere un acconto, non superiore al 30% del compenso pattuito.
- di regola, il compenso professionale non deve superare i valori minimi derivanti dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014, salvo per contenziosi di particolare rilevanza e complessità. In tali ultime evenienze, occorre adeguatamente motivare in ordine alla chiesta deroga, dimostrando il particolare contenuto e le caratteristiche della prestazione professionale, in concreto, eseguita (si veda a tal riguardo il successivo art. 11);
- la Città Metropolitana ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento, in



qualsiasi momento l'incarico al legale, previa comunicazione scritta, con l'obbligo di rimborsare le spese sostenute e documentate e di corrispondere il compenso per l'attività svolta fino a quel momento, ridotto proporzionalmente ai sensi del D.M. Giustizia n. 55/2014;

- la liquidazione della parcella avverrà a seguito della presentazione di apposita relazione sull'attività effettivamente svolta e di fattura elettronica valida ai fini fiscali. Il legale incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- di impegnarsi, in caso di vittoria di spese di giudizio e in caso di mancato spontaneo adempimento all'ottemperanza della sentenza, alla richiesta per conto dell'Ente della sentenza in originale e in copia conforme, munita di formula esecutiva, nonché alla notificazione della stessa, con la precisazione che la Città Metropolitana provvederà al rimborso delle spese vive documentate. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali per un importo maggiore di quello convenuto con il professionista, la differenza potrà essere corrisposta solo dopo che sia stata recuperata dalla parte soccombente il compenso. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà per conto e in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso rispetto a quello pattuito al momento dell'incarico, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati. Sono a carico dell'Avvocato tutti gli adempimenti per il recupero del credito, mentre spettano all'Ente le relative spese, quali ad esempio il contributo unificato, spese di notifica, spese per registrazioni atti e similari. Tali spese andranno comunque recuperate dalla controparte e, in mancanza del recupero, saranno decurtate dal compenso;
- il legale incaricato ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto alle spese sostenute e documentate ed al compenso per l'attività svolta fino a quel momento;
- l'Amministrazione metterà a disposizione del legale incaricato la documentazione in proprio possesso rilevante per la definizione della controversia;
- il legale incaricato si impegna al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico;
- il legale incaricato rimane l'unico responsabile nei riguardi dell'Amministrazione.


3. Si rimette ogni altra eventuale previsione non espressamente contemplata nel presente articolo alla valutazione congiunta della Direzione Avvocatura e del professionista incaricando.

ACCORDI STRAGIUDIZIALI

1. L'Ente, quando vi è il rischio di una probabile soccombenza in giudizio, al fine di definire la controversia in modo efficace ed economico, ha facoltà di accordarsi stragiudizialmente con le controparti.
2. Il Legale, valutata la convenienza per l'Ente dell'accordo stragiudiziale, ne dà comunicazione all'Ente per concordare lo schema di accordo, che formerà oggetto di proposta di provvedimento dell'Organo di Governo.
3. Nei casi in cui, in corso di causa, intervenga da controparte rinuncia alla lite, il legale incaricato è tenuto ad esprimere la propria valutazione in ordine all'opportunità di accettare la stessa.

Art. 11

CORRISPETTIVO ECONOMICO

1. Di regola, il compenso professionale dovrà attestarsi al valore minimo risultante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 (ossia applicando la percentuale massima di riduzione dei valori medi tabellari), salvo per contenziosi di particolare rilevanza e complessità. In tali ultime evenienze, occorrerà formulare una proposta, adeguatamente motivata e che dimostri il particolare contenuto e le caratteristiche della prestazione professionale, in concreto, eseguita. Nel caso di affidamento del patrocinio in cause "seriali", il compenso potrà essere abbattuto della percentuale corrispondente alla fase di studio della controversia.
 2. Il compenso - determinato al momento dell'affidamento dell'incarico - sarà suscettibile di decurtazione in caso di mancato svolgimento di alcune fasi processuali.
 3. Qualora il Giudice liquidi in sentenza un corrispettivo maggiore a quanto pattuito con il professionista e sottoscritto nel disciplinare di incarico, la somma superiore potrà essere corrisposta solo limitatamente alla parte recuperata. Il compenso è comunque dovuto nei limiti di quanto giudizialmente recuperato dal legale esterno incaricato, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, punto 5.
 4. La liquidazione dei compensi avverrà, in ogni caso, solamente nel rispetto dei criteri di quantificazione predeterminati e accettati all'atto del conferimento dell'incarico nonché dell'acquisizione dell'attestazione sulla regolarità contributiva del professionista, previa emissione di fattura elettronica. In caso di studi associati, il corrispettivo è sempre determinato considerando l'attività svolta per un unico professionista.
 5. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un Avvocato domiciliatario e/o di apposita consulenza di parte, in ragione anche della natura della controversia,
- 

sarà onere del professionista comunicare tale necessità all'Ente. Quest'ultimo sarà, quindi, onerato di proporre l'eventuale spesa aggiuntiva. E tale spesa, se considerata congrua, verrà autorizzata dall'Ente.

6. L'Ente in alternativa, può:

- a) provvedere ad incaricare direttamente il domiciliatario e/o l'apposito consulente tecnico;
- b) rimborsare al legale incaricato il corrispettivo dovuto agli anzidetti professionisti.

8. Per i casi in cui i professionisti esterni affianchino i legali dell'Avvocatura interna, il compenso per questi ultimi, sarà regolato dal vigente Regolamento per il funzionamento dell'Avvocatura, a cui si rimanda.

Art. 12

REVOCA DELL'INCARICO

1. L'Ente si riserva la facoltà di revocare, in qualsiasi momento, l'incarico, all'Avvocato nei seguenti casi:

- venir meno dei requisiti stabiliti per l'iscrizione all'elenco;
- manifesta negligenza o errori evidenti;
- conflitto di interesse;
- ritardi e/o comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente regolamento e la deontologia professionale;
- oggettiva impossibilità per il professionista incaricato di svolgere personalmente l'incarico.

2. Alla revoca provvede il Legale rappresentante dell'Ente, su proposta della Direzione Avvocatura.

Art. 13

CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

1. La Direzione Avvocatura dispone la cancellazione dall'elenco degli Avvocati esterni per gli iscritti che:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato all'incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze;
- abbiano fornito informazioni non veritiere;
- si siano costituiti in giudizio e/o abbiano rappresentato terze parti contro la Città

Metropolitana di Palermo.

2. Una nuova iscrizione non può essere presentata prima che siano decorsi tre anni dalla cancellazione.

Art. 14

REGISTRO DEGLI INCARICHI LEGALI CONFERITI

1. Al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza, è istituito un Registro degli incarichi conferiti, contenente almeno i seguenti dati:
 - generalità del professionista;
 - oggetto sintetico dell'incarico affidato;
 - estremi dell'atto di incarico;
 - corrispettivo pattuito;
 - liquidazioni e/o anticipazioni effettuate.
2. Gli incarichi sono pubblicati sul sito istituzionale della Città metropolitana di Palermo, Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Art. 15

PATROCINIO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI

1. L'Albo degli Avvocati esterni potrà essere utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa in giudizio a favore di dipendenti e/o amministratori dell'Ente convenuti in procedimenti giurisdizionali per atti o fatti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei doveri d'ufficio, giusto regolamento vigente.

Art.16

CONFERIMENTO INCARICO AL CTP

1. Qualora nel corso di un giudizio occorra nominare un Consulente Tecnico di Parte nell'interesse dell'Ente, ciascuna Direzione competente per materia provvede alla nomina del professionista attingendo, laddove esistenti, da Albi professionali e tenendo conto delle relative categorie professionali e dei relativi settori di specializzazione.
2. Gli incarichi sono conferiti con atto della Direzione competente per materia.
3. Per l'individuazione ed il conferimento dell'incarico di consulenza si procederà tramite sorteggio tra i nominativi presenti nella sezione di riferimento, nel rispetto del principio di rotazione e dei



principi di economicità, efficacia, trasparenza, pubblicità e buon andamento.

4. Il compenso sarà stabilito sulla base dei parametri del settore di riferimento.

Art. 17

TUTELA DELLA PRIVACY

1. I dati personali forniti dai soggetti richiedenti sono raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione e aggiornamento dell'Elenco Avvocati esterni e del conferimento dell'incarico, nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy, di cui al D.Lgs. n. 196/2003, al Regolamento Europeo n. 679/2016, al D.Lgs. n. 101/2018 c.d. "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" nonché al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione.

Art. 18

CONTROVERSIE

1. Nel caso di controversie future fra la Città Metropolitana di Palermo ed il legale incaricato, si rimanda al Foro competente.

Art. 19

DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito della sua pubblicazione all'Albo pretorio e al sito web dell'Ente.

2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice deontologico forense.



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
DIREZIONE AVVOCATURA

DISCIPLINARE D'INCARICO

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

TRA

La Città Metropolitana di Palermo, nella persona del _____ Dirigente
della Direzione Avvocatura

E

l'avvocato _____ del Foro di _____ con studio in _____ in
via _____ - C.F. _____

PREMESSO

- con decreto del Sindaco Metropolitan n. _____ del _____ è stata autorizzata la Città Metro-
politana di Palermo a _____, innanzi a _____ di
_____ per _____

- con il medesimo provvedimento è stato incaricato a rappresentare e difendere l'Ente in giudizio, il
legale esterno avv. _____;

- nelle more di sottoscrivere apposito disciplinare di incarico con il suddetto professionista, è stato
prenotato un impegno di spesa a titolo di compenso professionale pari ad € _____
comprensivo di contributo unificato, rimborso spese generali, I.V.A., C.P.A. ed al lordo della R.A. sul
cap. _____ del bilancio _____ (Prog. _____ - OGSPE _____).

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- 1) L'incarico ha per oggetto la difesa e la rappresentanza della Città Metropolitana di Palermo nel contenzioso contro _____, innanzi al _____ di _____.
- 2) L'incarico comprende, oltre alla difesa in ordine alla citata questione, anche il rilascio di pareri in ordine alla possibilità di addivenire a transazioni, nonché in relazione a tutti gli atti e gli adempimenti che l'amministrazione dovrà adottare a tutela dei propri interessi. Peraltro, il legale incaricato ha l'obbligo di redigere un parere a conclusione di ogni fase e grado di giudizio in ordine alla sussistenza di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione del contenzioso. La Città Metropolitana di Palermo resta comunque libera di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti.
- 3) Il legale incaricato si impegna a relazionare, per iscritto e tempestivamente, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di trasmettere copia di ogni atto prodotto in giudizio da qualunque parte processuale, fornendo senza alcuna spesa aggiuntiva pareri sia scritti che orali circa la migliore condotta giudiziale o stragiudiziale da tenere da parte dell'Ente. In particolare, dovrà aggiornare costantemente la Direzione Avvocatura sull'attività svolta, suggerendo strategie per il miglior esito della controversia ed allegando le memorie proprie e della controparte, nonché i provvedimenti giudiziali.
- 4) Qualora richiesto, il legale incaricato assicura la propria presenza presso gli uffici dell'Ente per il tempo utile all'espletamento di attività collegate all'attività di difesa, prospettando ogni soluzione utile ed idonea a tutelare gli interessi dell'Ente ed a sottoporre gli atti più opportuni per prevenire il rischio di danni o l'aggravio dei costi anche processuali, rendendo, inoltre, parere in ordine ad eventuali proposte di accordi stragiudiziali.
- 5) Il legale incaricato è tenuto a non intrattenere rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'Ente, ed ad esercitare il mandato con scrupolo nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.
- 6) Il legale incaricato dichiara di non avere avuto e di non avere in corso situazioni di conflitto di interessi, rapporti d'affari o professionali, relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il IV grado con la controparte o con i legali che la rappresentano o con soggetti terzi controinteressati. Dichiara, altresì, che non si è occupato della vicenda del presente incarico per conto della controparte o di terzi e che non ricorre alcun'altra situazione di incompatibilità e/o inconfiribilità

con l'incarico accettato. Il legale incaricato si impegna a comunicare tempestivamente l'insorgere di eventuali cause di incompatibilità e/o conflitti di interessi sopraggiunti all'incarico.

- 7) Il legale incaricato dichiara la propria regolarità contributiva e che quanto dichiarato al momento dell'inoltro dell'istanza corrisponde a verità. Nell'eventualità di modifiche, lo stesso ha l'obbligo di aggiornarne il contenuto.
- 8) Il legale incaricato ha l'obbligo di produrre la polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale contro i danni provocati nell'esercizio della predetta attività.
- 9) Il legale incaricato dichiara di non avere avuto nel biennio precedente alla data dell'affidamento o non avere in corso incarichi contro l'Ente o contro una qualsiasi società partecipata o aziende speciali della stessa Città Metropolitana.
- 10) Il legale incaricato dichiara di avere assolto con puntualità e diligenza gli eventuali incarichi precedentemente affidatigli e/o di non avere instaurato un contenzioso con l'Ente.
- 11) Il legale incaricato dichiara di non avere in corso procedure di verifica e di accertamento da parte della Corte dei Conti, relativamente ad atti o fatti compiuti nell'espletamento di incarichi professionali conferiti da una pubblica amministrazione, per danno erariale.
- 12) Il legale incaricato dichiara di avere preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nel "Regolamento per il conferimento di incarichi professionali a legali esterni all'ente e ctp".
- 13) La previsione del compenso del professionista deve intendersi onnicomprensiva e potrà essere suscettibile di decurtazioni in caso di mancato svolgimento di alcune fasi processuali. Con il provvedimento di incarico, l'Ente potrà prevedere un acconto.
- 14) Di regola, il compenso professionale deve attenersi ai valori minimi risultanti dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 (ossia applicando la percentuale massima di riduzione dei valori medi tabellari), salvo per contenziosi di particolare rilevanza e complessità. In tali ultime evenienze, occorre adeguatamente motivare in ordine alla chiesta deroga, dimostrando il particolare contenuto e le caratteristiche della prestazione professionale, in concreto, eseguita.
- 15) La Città Metropolitana di Palermo ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale, previa comunicazione scritta, con l'obbligo di rimborsare le spese sostenute e documentate e di corrispondere il compenso per l'attività svolta fino a quel momento, ridotto proporzionalmente ai sensi D.M. Giustizia n. 55/2014.
- 16) Il legale incaricato ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto alle spese sostenute e documentate, nonché al compenso per l'attività svolta fino a quel momento.
- 17) A seguito di contrattazione con il legale incaricato, il compenso, è determinato in € _____ comprensivo di contributo unificato, rimborso spese generali, I.V.A., C.P.A. ed al lordo della R.A. sul cap. _____ del bilancio _____.
- 18) La liquidazione della parcella, detratto quanto ricevuto in acconto, verrà effettuata a conclusione della causa, a seguito di presentazione di relazione dettagliata sull'attività effettivamente svolta da



parte del legale incaricato e di fattura elettronica valida ai fini fiscali. Il legale incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. n. 136/2010 e ss. mm. ii.

- 19) Il legale incaricato si impegna, in caso di vittoria di spese di giudizio e in caso di mancato di mancato spontaneo adempimento all'ottemperanza della sentenza, alla richiesta per conto dell'Ente della sentenza in originale e in copia conforme, munita di formula esecutiva, nonché alla notificazione della stessa, con la precisazione che la Città Metropolitana provvederà al rimborso delle spese vive documentate. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali per un importo maggiore di quello convenuto con il professionista, la differenza potrà essere corrisposta solo dopo che sia stata recuperata dalla parte soccombente il compenso. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà per conto e in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso rispetto a quello pattuito al momento dell'incarico, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati. Sono a carico dell'Avvocato tutti gli adempimenti per il recupero del credito, mentre spettano all'Ente le relative spese, quali ad esempio il contributo unificato, spese di notifica, spese per registrazioni atti e similari. Tali spese andranno comunque recuperate dalla controparte e, in mancanza del recupero, saranno decurtate dal compenso.
- 20) L'Amministrazione metterà a disposizione del legale incaricato tutta la documentazione in proprio possesso rilevante per la definizione della controversia.
- 21) Il legale incaricato si impegna al rispetto del segreto d'ufficio, ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico.
- 22) Il legale incaricato rimane l'unico responsabile nei riguardi dell'Amministrazione.
- 23) La sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute.
- 24) Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati e alle norme del D.M. n. 55/2014, nonché al Regolamento adottato con Deliberazione del C.S. in sostituzione del Consiglio Metropolitan n. _____.
- 25) Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.
- 26) La presente scrittura privata è redatta in due originali, e potrà essere registrata a cura della parte che ne fosse interessata.

PER LA CITTÀ METROPOLITANA

L'AVVOCATO
